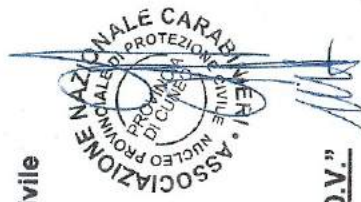




Organizzazione di Volontariato
"Associazione Nazionale Carabinieri
Nucleo Provinciale di Volontariato e Protezione Civile
Provincia di Cuneo
"Gen. B. Romano MARCHISIO"
O.D.V.

ESENTE DA IMPOSTA DI REGISTRO
AI SENSI DELL'ART. 83 Digs. 117/2017 E ART. 26 Digs. 105/2018



STATUTO
DELL'ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO - "O.D.V."

Articolo 1
Costituzione, denominazione e sede

1. E' costituita conformemente alla carta Costituzionale e al D. LGS. n. 117 del 03 luglio 2017 e ss.mm.ii., l'organizzazione di Volontariato denominata: "ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI - NUCLEO PROVINCIALE DI VOLONTARIATO E PROTEZIONE CIVILE - PROVINCIA DI CUNEO - "Gen. B. Romano MARCHISIO" - O.D.V.", anche siglabile: "NUCLEO ANC VOL PC CN - O.D.V." e di seguito denominata O.D.V.,

2. La denominazione dell'O.D.V. sarà automaticamente integrata dall'acronimo "E.T.S." (Ente del Terzo Settore) solo successivamente e per effetto dell'iscrizione dell'O.D.V. al R.U.N.T.S.,

3. L'O.D.V. ha sede legale nel Comune di ALBA (CN), cap. 12051, c.so Enotria n. 6 - Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria se avviene all'interno dello stesso Comune e deve essere comunicata entro giorni VENTI dal verificarsi dell'evento agli Enti gestori di Pubblici Registri presso i quali l'O.D.V. è iscritta.

4. La durata dell'O.D.V. non è predeterminata ad essa, può essere scelta con delibera dell'Assemblea Straordinaria con la maggioranza prevista all'art. 32.

5. I contenuti e la struttura dell'O.D.V. sono democratici, essa ha durata illimitata, non ha fini di lucro, e svolge le attività prevalentemente tramite le prestazioni personali fornite dai propri aderenti, non retribuite in alcun modo.

Articolo 2
Principi

1. L'O.D.V. è apertistica, aconfessionale, a struttura democratica, di pari opportunità, e di eguaglianza tra tutti i soci, senza scopo di lucro e ispirandosi a finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e culturale, nel rispetto delle leggi e degli strumenti, della programmazione nazionale, regionale, e locale, L'O.D.V. è disponibile a forme di

Iscrizione all'Albo Provinciale delle Associazioni di Volontariato della Provincia di Cuneo n. 222 - Determinazione n. 245 del 01.10.2003
Iscrizione alla Sezione "B" dell'Elenco Territoriale della Regione Piemonte - Determinazione n. 599 del 11.03.2015
B.U. n. 15 del 23.04.2015

collaborazione con l'iniziativa pubblica e con le forze sociali, e con tutti gli enti non a scopo di lucro, ad offrire un servizio di pubblico interesse, conservando la propria natura privata e la propria formula organizzativa.

Articolo 3
Attività

1. Per la realizzazione dello scopo di cui all'art. 2 e nell'intento di agire a favore della collettività, l'O.D.V. si propone, ai sensi dell'art. 5 del D.LGS. n. 117/2017 e ss. mm. ii., di svolgere in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale:

- interventi e prestazioni sanitarie;
- interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi;
- interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;
- beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;
- promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
- protezione civile ai sensi della vigente normativa (leggi nazionali e regionali, D.lgs, Decreti, Circolari), l'O.D.V. si prefigge:

- ✓ di tutelare l'integrità della vita, i beni, gli insediamenti e l'ambiente dai danni o dal pericolo di danni derivanti da calamità naturali, catastrofici e da altri eventi calamitosi connessi con l'attività dell'uomo;

l'O.D.V. persegue:

- ✓ l'attività di previsione e prevenzione delle varie ipotesi di rischio mediante il monitoraggio sistematico del territorio;
- ✓ l'attività conseguente alla diffusione di allerta meteo;
- ✓ l'attività di salvaguardia preventiva del territorio con eventuale coinvolgimento della popolazione a livello di segnalazione di imminente necessità;
- ✓ l'attività di soccorso alle popolazioni colpite ed ogni altra attività necessaria ed indispensabile diretta a superare l'emergenza connessa agli eventi di cui sopra;
- ✓ collabora nello studio e determinazione delle cause dei fenomeni calamitosi, nell'identificazione dei rischi e nella individuazione delle zone di territorio soggette ai rischi stessi;

Iscrizione all'Albo Provinciale delle Associazioni di Volontariato della Provincia di Cuneo n. 222 - Determinazione n. 245 del 01.10.2003
Iscrizione alla Sezione "B" dell'Elenco Territoriale della Regione Piemonte - Determinazione n. 599 del 11.03.2015
B.U. n. 15 del 23.04.2015

- ✓ contribuisce nelle attività volte ad evitare o ridurre al minimo la possibilità che si verifichino danni conseguenti ad eventi naturali o di origine antropica;
- ✓ concorre nell'attuazione degli interventi diretti ad assicurare alle popolazioni colpite da eventi naturali o antropici, ogni forma di assistenza;
- ✓ partecipa all'attuazione coordinata con gli Organi Istituzionali competenti, delle iniziative necessarie ed indilazionabili volte a rimuovere gli ostacoli alla ripresa delle normali condizioni di vita;
- ✓ promuove, organizza e programma attività di sensibilizzazione ed informazione circa le problematiche di Protezione Civile sia verso l'interno che l'esterno dell'O.D.V.;
- supporto, quando da loro richiesto, alle forze di polizia nelle modalità e nelle forme previste dalla vigente normativa;
- supporto alle operazioni di ricerca di persone scomparse mediante l'ausilio di unità cinofile da ricerca in superficie, sotto macerie e molecolare su richiesta delle autorità competenti;
- supporto alle ricerche di persone scomparse mediante l'ausilio di Volontari autorizzati al pilotaggio di sistemi a pilotaggio remoto (droni) su richiesta delle autorità competenti;
- supporto al monitoraggio del territorio in tempo di pace e durante le emergenze mediante l'ausilio di Volontari autorizzati al pilotaggio di sistemi a pilotaggio remoto (droni) su richiesta delle autorità competenti;
- supporto organizzativo alle attività amministrative, di segreteria, di soccorso, di assistenza sanitaria, di predisposizione e di somministrazione di pasti, di assistenza ed informazione alla popolazione ed altre azioni volte alla tutela dei cittadini;
- svolgere attività specifiche tramite i propri aderenti in possesso di abilitazioni e/o certificazioni in diretta relazione con gli organizzatori di eventi e/o manifestazioni;
- Promuovere rapporti in Italia ed all'estero con Enti, Associazioni, aventi le medesime finalità del presente statuto;
- Stipulare contratti, convenzioni ed ogni altro tipo di rapporto di collaborazione con Enti pubblici, enti non a scopo di lucro e similari;
- Stipulare atti di compravendita di beni mobili ed immobili che siano utili al perseguimento degli scopi sociali e statutari;
- Promuovere, organizzare e programmare attività di formazione dei propri aderenti e volontari e si prefigge la promozione e la crescita culturale e professionale dei propri aderenti;
- Realizzare attività di informazione e formazione alla popolazione e a chi ne fa richiesta motivata all'O.D.V.;
- Realizzare attività di osservazione e riferimento per Autorità, Enti Locali ed enti non a scopo di lucro quando da loro richiesto;
- Si promuove come interlocutore nei confronti delle Autorità, Enti pubblici competenti per le attività di cui sopra;
- La riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

2. Le attività di cui al presente articolo sono svolte dall'Organizzazione principalmente nell'ambito della Regione Piemonte ma, ove ritenuto necessario, anche in altre località italiane ed estere su attivazione degli organi centrali, regionali, provinciali, locali e privati che ne abbiano titolo.
3. Le attività di cui al comma precedente sono svolte dall'ODV, prevalentemente a favore di terzi tramite le prestazioni fornite dai propri aderenti in modo personale, spontaneo e gratuito.
4. L'ODV, inoltre, può esercitare attività diverse, strumentali e secondarie rispetto alle attività di interesse generale, ai sensi e nei limiti previsti dall'art. 6 del D.lgs 117/2017 e ss.mm.ii.. La loro individuazione può essere operata su proposta del Consiglio Direttivo ed approvata in Assemblea dei Soci.
5. Nel caso l'O.D.V. eserciti attività diverse, il Consiglio Direttivo ne attesta il carattere secondario e strumentale delle stesse nei documenti di bilancio ai sensi dell'art. 13 comma 6 D.lgs 117/2017 e ss.mm.ii..
6. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno da eventuali diretti beneficiari. Al volontario possono solo essere rimborsate dall'Organizzazione di Volontariato le spese vive effettivamente sostenute ed autorizzate per l'attività prestata, previa esibizione della documentazione in originale ed entro limiti preventivamente stabiliti dall'Assemblea dei soci.
7. Ogni forma di rapporto economico con l'O.D.V. derivante da lavoro dipendente o autonomo, è incompatibile con la qualità di volontario.
8. L'O.D.V. ha l'obbligo di assicurare i propri volontari ai sensi dell'art. 18 del D.lgs 117/2017 e ss.mm.ii..
9. L'O.D.V. può avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente esclusivamente entro i limiti necessari per assicurare il regolare funzionamento o per specializzare l'attività da essa svolta. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari.
10. L'O.D.V. svolge i compiti previsti anche attraverso l'attivazione di unità operative a livello locale.
12. Gestire e coordinare le attività promosse;
13. Collaborare con ogni forma di associazionismo, nei limiti stabiliti dalle leggi per conseguire comuni obiettivi, promuovendo forme stabili di collegamento;
14. Offrire occasioni e ricercare strumenti e modalità di qualificazione, aggiornamento e formazione permanente degli aderenti e dei volontari e a chi ne fa richiesta all'O.D.V.;
15. Organizzare corsi, esercitazioni, seminari, convegni e quant'altro ritenuto necessario al fine di raggiungere gli scopi sociali;
16. Ricercare forme di finanziamento intese a conseguire le finalità statutarie in conformità alla normativa vigente;
17. Sensibilizzare l'opinione pubblica, anche attraverso una documentata informazione sul problema della solidarietà e sui valori del volontariato;

18. Promuovere forme di collegamento, informazione, consultazione oltre l'ambito delle singole organizzazioni, favorendo così la spontanea aggregazione e la crescita del ruolo educativo del volontariato.

19. Effettuare in proprio o per conto terzi studi, ricerche, indagini, pubblicazioni in funzione del perseguimento degli scopi del presente statuto.

Art. 4

Patrimonio e risorse economiche

1. Il patrimonio dell'O.D.V. durante la vita della stessa è indivisibile, ed è costituito da:

- Beni mobili ed immobili che sono o diverranno di proprietà dell'ODV;
- Eventuali erogazioni, donazioni o lasciti pervenuti all'ODV;
- Eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze del bilancio.

2. L'O.D.V. trae le risorse economiche per il suo funzionamento e lo svolgimento delle proprie attività da:

- Quote associative e contributi degli aderenti;
- Contributi pubblici e privati;
- Donazioni e lasciti testamentari;
- Rendite patrimoniali;
- Attività di raccolta fondi (ai sensi dell'art. 7 11/7/2017 e ss.mm.ii.);

3. Ogni altra entrata o provento compatibile con le finalità dell'associazione e riconducibile alle disposizioni del d.lgs 11/7/2017 e ss.mm.ii.;

4. Attività "diverse" di cui all'art. 6 del D.lgs 11/7/2017 e ss.mm.ii.

5. L'esercizio sociale dell'O.D.V. ha inizio e termine rispettivamente il 1° Gennaio ed il 31 Dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il bilancio ai sensi degli art. 13 e 14 del D.lgs 11/7/2017 e ss.mm.ii. e lo sottopone per l'approvazione all'Assemblea dei soci entro il mese di Aprile. Il bilancio consuntivo è depositato presso la sede dell'O.D.V., almeno sette giorni prima dell'assemblea e può essere consultato da ogni associato.

6. E' fatto obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

7. E' fatto divieto di dividere anche in forme indirette, gli eventuali utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate dell'O.D.V. a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Articolo 5 Soci

1. Ai sensi dell'art. 32 D.lgs 11/7/2017 e ss.mm.ii. il numero dei soci è illimitato. Possono fare parte dell'O.D.V. tutte le persone fisiche o le O.D.V. che condividono gli scopi e le finalità dell'organizzazione e si impegnano spontaneamente per la loro attuazione.

2. L'adesione all'O.D.V. è a tempo indeterminato, fatto salvo il diritto di recesso di cui all'art. 6.

Art. 6

Criteri di ammissione ed esclusione

1. L'ammissione di un nuovo socio è regolata in base a criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e l'attività d'interesse generale svolta. Viene deliberata dal Consiglio Direttivo ed è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte dell'interessato, con la quale l'interessato stesso si impegna a condividere ed a rispettare senza riserve lo Statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le deliberazioni adottate dagli organi dell'O.D.V..

2. Avverso l'eventuale rigetto dell'istanza, che deve essere sempre motivata e comunicata all'interessato entro 60 giorni è ammesso ricorso all'assemblea dei soci.

3. Il ricorso all'assemblea dei soci è ammesso entro 30 giorni dal ricevimento della relativa comunicazione.

4. Il Consiglio direttivo comunica l'ammissione agli interessati e cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro soci dopo che gli stessi avranno versato la quota stabilita dall'Assemblea. La qualità di socio è intransmissibile.

5. La qualità di Socio si perde:

- per recesso, che deve essere comunicato per iscritto all'ODV;
- per esclusione conseguente a comportamento contrastante con gli scopi dell'ODV;
- per morosità rispetto al mancato pagamento della quota annuale, trascorsi quindici giorni dall'eventuale sollecito scritto;
- per non essere in regola con il pagamento dei contributi straordinari deliberati dall'Assemblea entro il termine stabilito dall'Assemblea stessa;
- per decesso.

6. L'esclusione o la decadenza dei soci è deliberata dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo. In ogni caso, prima di procedere all'esclusione di un Associato, devono essergli contestati per iscritto gli addebiti che gli vengono mossi, consentendogli la facoltà di replica.

7. La perdita della qualifica di associato comporta la decadenza automatica da qualsiasi carica ricoperta sia all'interno dell'O.D.V. sia all'esterno per designazione o delega.

8. In tutti i casi di scioglimento del rapporto associativo limitatamente ad un associato, questi o i suoi eredi non hanno diritto al rimborso delle quote annualmente versate, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'O.D.V..

**Art. 7
Diritti e Doveri dei soci**

1. Tutti i soci godono degli stessi diritti e doveri di partecipazione alla vita dell'O.D.V. ed alla sua attività. In modoparticolare:
 - a. I soci hanno diritto:
 - di godere di copertura assicurativa per le attività svolte
 - di partecipare a tutte le attività promosse dall'O.D.V., ricevendone informazioni e avendo facoltà di verifica nei limiti stabiliti dalla legislazione vigente, dal presente Statuto e dagli eventuali regolamenti dell'O.D.V.;
 - di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
 - di esprimere il proprio voto in ordine all'approvazione delle deliberazioni degli organi associativi, degli eventuali regolamenti e di modifiche allo statuto;
 - di consultare i libri sociali presentando richiesta scritta al Consiglio direttivo.
 - b. I soci sono obbligati:

- all'osservanza dello Statuto, ed eventualmente dei Regolamenti e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali;
- a mantenere sempre un comportamento degno nei confronti dell'ODV;
- al pagamento nei termini della quota associativa, qualora annualmente stabilita dall'Assemblea dei soci. La quota associativa è intransmissibile e non rivalutabile e in nessun caso può essere restituita;
- mantenere sempre un comportamento degno nei confronti dell'Organizzazione e verso l'esterno;
- attenersi in fase di impiego alle disposizioni impartite dai responsabili;
- partecipare alle attività formative propedeutiche per l'impiego nell'Organizzazione; versare i contributi straordinari deliberati dall'Assemblea entro il termine stabilito dall'Assemblea stessa.

**Articolo 8
Volontari**

1. Possono espletare l'attività di volontariato all'interno dell'O.D.V., nelle modalità specificate dai successivi commi del presente articolo le seguenti figure:

- a. Gli aderenti;
- b. I tirocinanti;
- c. Gli aggregati

2. Sono aderenti coloro che hanno ottenuto l'ammissione all' O.D.V., secondo quanto previsto dall'articolo 5 del presente statuto.

3. Sono tirocinanti quei soci che avendo già presentato domanda di iscrizione hanno ottenuto dal Consiglio Direttivo l'autorizzazione all'inizio del tirocinio formativo della durata di tre mesi. Nel periodo di tirocinio l'aspirante partecipa alle attività dell'O.D.V. con compiti di pura osservazione dell'attività dell'aderente. Il periodo di tirocinio termina comunque in occasione della delibera del Consiglio Direttivo, in caso positivo il tirocinante acquisisce la

Iscrizione all'Albo Provinciale delle Associazioni di Volontariato della Provincia di Cuneo n. 222 - Determinazione n. 245 del 01.10.2003
Iscrizione alla Sezione "B" dell'Elenco Territoriale della Regione Piemonte - Determinazione n. 589 del 11.03.2015
B.U. n. 18 del 23.04.2015

codice fiscale: 90036460047
Iscrizione all'Albo Provinciale delle Associazioni di Volontariato della Provincia di Cuneo n. 222 - Determinazione n. 245 del 01.10.2003
Iscrizione alla Sezione "B" dell'Elenco Territoriale della Regione Piemonte - Determinazione n. 589 del 11.03.2015
B.U. n. 18 del 23.04.2015

qualifica di aderente, in caso di delibera negativa egli cessa dal ruolo e perde ogni diritto di collaborare con l'O.D.V..

4. Sono aggregati ordinari quelle persone che occasionalmente ed in caso di comprovata necessità e che siano in possesso di particolari professionalità, aiutano l'O.D.V. nell'assolvimento delle attività previste. Il loro impiego deve essere autorizzato dal Consiglio Direttivo.
5. I soggetti di cui al comma 4 del presente articolo, nel periodo di aggregazione, sono equiparati agli aderenti per i soli fini delle attività operative di volontariato. In particolare questi soggetti con riferimento all'art. 7 godranno dei diritti ed osserveranno i doveri in esso descritti.
6. Ogni forma di rapporto economico con l'O.D.V., derivante da lavoro autonomo o dipendente, è incompatibile con la qualità di volontario.
7. Tutti coloro, di cui al comma 1 del presente articolo, che in qualsiasi ruolo o forma prestano la loro opera di volontariato a favore dell'O.D.V.;

- a. lo fanno a titolo gratuito;
- b. non possono essere retribuiti nemmeno da eventuali diretti beneficiari;
- c. si uniformano al presente statuto, a tutte le delibere dell'Organizzazione ed alle sue modalità operative, ed in particolare a quelle in tema di comportamento;
- d. rispettano ed eseguono le direttive impartite dai responsabili dell'O.D.V..

**Art. 9
Organi dell'O.D.V.**

1. Sono organi dell'O.D.V.:

- a. L'Assemblea dei soci;
- b. Il Consiglio direttivo;
- c. Il Presidente.

**Art. 10
Assemblea dei Soci**

1. L'Assemblea dei soci è l'organo sovrano dell'O.D.V., regola l'attività della stessa ed è composta da tutti i soci.
2. Hanno diritto di intervenire in Assemblea esercitando il diritto di voto tutti gli associati che siano iscritti all'O.D.V. da almeno TRE mesi, in regola con il pagamento della quota associativa annuale e che non abbiano avuto o non abbiano in corso provvedimenti disciplinari.
3. Ciascun associato dispone del voto singolo e può farsi rappresentare da un altro associato, conferendo allo stesso delega scritta anche in calce all'avviso di convocazione. Nessun associato può rappresentare più di tre associati.

4. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o da altro socio appositamente eletto in sede assembleare. In caso di necessità l'Assemblea può eleggere un segretario.
5. L'Assemblea si riunisce su convocazione del Presidente. Inoltre, deve essere convocata quando il Consiglio Direttivo ne ravvisa la necessità oppure quando ne è fatta richiesta motivata da almeno 1/10 (un decimo) degli associati aventi diritto di voto.
6. La convocazione è inoltrata per iscritto, anche in forma elettronica/telematica con comprovata ricezione, con 15 giorni di anticipo e deve contenere l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'orario della prima convocazione e della seconda convocazione. Quest'ultima deve avere luogo in data diversa dalla prima.
7. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i soci.
8. Le deliberazioni assunte dall'assemblea vincolano tutti i soci anche assenti o dissenzienti. Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riportate in un verbale redatto da un componente dell'Assemblea appositamente eletto e sottoscritto dallo stesso e dal Presidente.
9. L'assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria l'assemblea convocata per la modifica dello Statuto oppure per lo scioglimento, trasformazione, scissione e fusione dell'O.D.V.. E' ordinaria in tutti gli altri casi.

Art. 11
Assemblea ordinaria dei Soci

1. L'assemblea ordinaria è valida in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati intervenuti o rappresentati. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non votano.
2. Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando vengono approvate dalla maggioranza degli associati presenti o rappresentati.
3. L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio, entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario.

4. L'Assemblea ordinaria:

- a. approva il bilancio e la relazione di missione ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs 117/2017;
- b. discute ed approva i programmi di attività;
- c. elegge tra i soci i componenti del Consiglio Direttivo approvandone preventivamente il numero e li revoca;
- d. delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- e. approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- f. ratifica la sostituzione dei membri del Consiglio Direttivo dimissionari, decaduti o deceduti deliberata dal Consiglio Direttivo attingendo dalla graduatoria dei non eletti;
- g. approva gli eventuali regolamenti e le loro variazioni;
- h. delibera sulla quota associativa annuale e sugli eventuali contributi straordinari;
- i. delibera sull'esclusione dei soci;

iscrizione all'Albo Provinciale delle Associazioni di Volontariato della Provincia di Cuneo n. 222 - Determinazione n. 245 del 01.10.2003
iscrizione alla Sezione "B" dell'Elenco Territoriale della Regione Piemonte - Determinazione n. 589 del 11.03.2015
B.U. n. 16 del 23.04.2015
codice fiscale: 90039460047

- j. delibera su tutti gli altri oggetti sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo ed attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza;
- k. delibera sui ricorsi in caso di elezione di domanda di ammissione di nuovi associati;
- l. delega il Consiglio Direttivo a compiere tutte le azioni necessarie a realizzare gli obiettivi definiti dall'O.D.V. stessa;
- m. determina i limiti di spesa e approva i rimborsi massimi previsti per gli associati che prestano attività di volontariato. Tali spese devono essere opportunamente documentate, nelle modalità previste dall'art. 3 comma 6 dello Statuto;
- n. approva l'ammontare dei compensi per le eventuali prestazioni retribuite che si rendano necessarie ai fini del regolare funzionamento delle attività dell'O.D.V.;
- o. delibera sull'esercizio e sull'individuazione di eventuali attività diverse ai sensi dell'art. 3 comma 4 del presente Statuto;
- p. delibera sull'eventuale adesione dell'O.D.V., qualora creati, ad Organismi che raggruppino a livello Regionale e/o Nazionale altre O.D.V. analoghe all'O.D.V. di cui al presente Statuto, siano essi emanazione dell'Associazione Nazionale Carabinieri, o di altre reti nazionali secondo la vigente normativa in materia di terzo settore.
5. Le deliberazioni assembleari devono essere rese note agli associati ed inserite nel libro verbale delle riunioni e deliberazioni dell'Assemblea tenuto a cura del Consiglio direttivo.

Art. 12
Assemblea straordinaria dei Soci

1. La convocazione dell'Assemblea straordinaria si effettua con le modalità previste dall'art. 6 del presente Statuto.
2. Per deliberare lo scioglimento dell'O.D.V. e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci.
3. L'Assemblea straordinaria dei soci approva eventuali modifiche dell'atto costitutivo o dello statuto con la presenza, in proprio o per delega, della metà più uno dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti.

Art. 13
Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di TRE fino ad un massimo di NOVE consiglieri scelti tra i soci, che durano in carica CINQUE anni e sono rieleggibili fino a un massimo di DUE mandati consecutivi, salvo il caso in cui non si presentino nuove candidature per il totale o parziale rinnovo del Direttivo: in questo caso l'Assemblea può rieleggere i componenti uscenti. Si applica l'articolo 2382 del codice civile.
2. L'Assemblea che procede alla elezione determina preliminarmente il numero di Consiglieri in seno all'elidendo, Consiglio Direttivo.
3. Il Consiglio Direttivo:
 - a. elegge tra i suoi membri, a maggioranza assoluta dei voti, il Presidente, il Vicepresidente, il Tesoriere, ed il Segretario;
 - b. nomina tra gli aderenti i responsabili dei distaccamenti;

iscrizione all'Albo Provinciale delle Associazioni di Volontariato della Provincia di Cuneo n. 222 - Determinazione n. 245 del 01.10.2003
iscrizione alla Sezione "B" dell'Elenco Territoriale della Regione Piemonte - Determinazione n. 589 del 11.03.2015
B.U. n. 16 del 23.04.2015
codice fiscale: 90039460047

i responsabili dei gruppi di specialità,
i responsabili dei settori
i capisquadra.-

4. Il Tesoriere cura la riscossione delle entrate ed il pagamento delle spese dell'ODV, ed in genere ogni atto contenente un'attribuzione o una diminuzione del patrimonio dell'ODV; cura la tenuta del libro cassa e di tutti i documenti che specificamente riguardano il servizio affidatogli dal Consiglio Direttivo.

5. In caso di morte, dimissioni o esclusione di Consiglieri prima della scadenza del mandato, il Consiglio Direttivo provvede alla loro sostituzione utilizzando l'elenco dei non eletti: la sostituzione va ratificata dalla successiva Assemblea ordinaria e dura sino alla scadenza del mandato del Consiglio direttivo. In caso di mancanza od esaurimento dell'elenco dei non eletti, o loro indisponibilità l'assemblea provvede alla surrogia mediante elezione.

6. Nel caso in cui decada oltre la metà dei membri del Consiglio Direttivo, l'Assemblea provvede tramite elezione al rinnovo dell'intero organo.

7. Tutte le cariche associative sono rimpiegate a titolo gratuito. Ai Consiglieri possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute, previa autorizzazione, e rendicontate relativamente allo svolgimento degli incarichi e delle attività per conto dell'O.D.V., entro il massimo stabilito dall'Assemblea dei soci.

8. Il Consiglio Direttivo è responsabile verso l'Assemblea della gestione operativa, attua i mandati e le decisioni dell'Assemblea ed è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'O.D.V., fatti salvi quelli che la legge e lo Statuto attribuiscono all'Assemblea. In particolare esso svolge le seguenti attività:

- a. attua tutte le deliberazioni dell'Assemblea;
- b. redige e presenta all'Assemblea il bilancio e la relazione di missione ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs 117/2017 e ss.mm.ii.;
- c. delibera sulle domande di nuove adesioni;
- d. sottopone all'Assemblea le proposte di esclusione dei soci;
- e. sottopone all'approvazione dell'Assemblea le quote sociali annue per gli associati e gli eventuali contributi straordinari;
- f. propone l'esercizio e l'individuazione di eventuali attività diverse ai sensi dell'art. 3 comma 4 del presente Statuto;
- g. ha facoltà di costituire Comitati, a cui partecipano gli associati o esperti anche non soci, per la definizione e la realizzazione concreta di specifici programmi e progetti;
- h. approvare l'istituzione o lo scioglimento di nuovi distaccamenti;
- i. approvare l'istituzione o lo scioglimento di nuove specialità;
- j. approvare l'istituzione o lo scioglimento di squadre e settori;
- k. istituire eventuali commissioni o comitati tecnici;
- l. approvare l'ammissione di nuovi aderenti;
- m. approvare la stipula di convenzioni secondo quanto previsto dal presente statuto;
- n. approvare l'adesione dell'O.D.V., qualora creati, a reti nazionali e/o Organismi che raggruppano a livello regionale e/o nazionale altre O.D.V. analoghe all'O.D.V. di cui al presente Statuto, siano essi emanazione dell'Associazione Nazionale Carabinieri, o di altre realtà del terzo settore;
- o. autorizzarla costituzione in giudizio dell'O.D.V.;
- p. adottare regolamenti operativi e/o amministrativi.-

Iscrizione all'Albo Provinciale delle Associazioni di Volontariato della Provincia di Cuneo n. 222 - Determinazione n. 245 del 01.10.2003
Iscrizione alla Sezione "B" dell'Elenco Territoriale della Regione Piemonte - Determinazione n. 599 del 11.03.2015
B.U. n. 16 del 23.04.2015

Iscrizione all'Albo Provinciale delle Associazioni di Volontariato della Provincia di Cuneo n. 222 - Determinazione n. 245 del 01.10.2003
Iscrizione alla Sezione "B" dell'Elenco Territoriale della Regione Piemonte - Determinazione n. 599 del 11.03.2015
B.U. n. 16 del 23.04.2015

9. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, dal Vicepresidente o, in assenza di quest'ultimo, da un membro eletto allo scopo dal Consiglio Direttivo.

10. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente almeno quattro volte all'anno, e tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei componenti.

11. La convocazione è inoltrata per iscritto, anche in forma elettronica/telematica, con 15 giorni di anticipo e deve contenere l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'orario della seduta. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le riunioni cui partecipano tutti i membri del Consiglio Direttivo.

12. I verbali delle sedute del Consiglio Direttivo, redatti a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto la riunione, vengono conservati agli atti.

13. Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo. Le deliberazioni sono valide con il voto della maggioranza dei presenti: in caso di parità di voti la deliberazione si considera non approvata.

14. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si provi che i terzi ne erano a conoscenza.

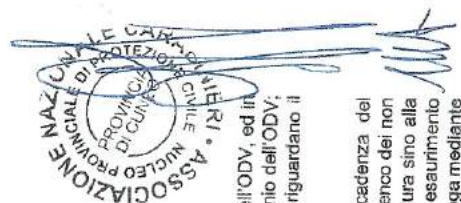
15. L'obbligatorietà dell'iscrizione delle limitazioni del potere di rappresentanza di cui al comma 14 avrà efficacia a partire dall'operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore.

Art. 14 Presidente

1. Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo nel suo seno.

2. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'O.D.V. di fronte a terzi e in giudizio, cura l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo; sovrintende a tutte le attività dell'O.D.V.; ha la facoltà di aprire conti correnti per conto dell'ODV; convoca e presiede il Consiglio Direttivo, del cui operato è garante di fronte all'Assemblea; convoca l'Assemblea dei soci. In caso di assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vicepresidente; in caso di contemporanea assenza, di impedimento o di cessazione anche del vice presidente, le funzioni presidenziali saranno assunte dal Responsabile delle Operazioni; in caso di assenza, di impedimento o di cessazione anche del Responsabile delle Operazioni, le funzioni saranno assunte dal membro del Consiglio Direttivo più anziano.

3. Il Presidente, in caso di urgenza, assume i poteri del Consiglio Direttivo e adotta i provvedimenti necessari, convocando contestualmente il Consiglio per la loro approvazione; i provvedimenti urgenti del Presidente vengono esaminati obbligatoriamente dal Consiglio Direttivo alla prima riunione utile.



Art. 15

Il Presidente onorario

1. Il Presidente Onorario può essere nominato dall'Assemblea per eccezionali meriti acquisiti in attività a favore dell'O.D.V..
2. Il Presidente Onorario, se socio, ha tutti i diritti e i doveri degli altri aderenti dell'O.D.V.

Articolo 16

Responsabile delle Operazioni

1. Il Responsabile delle Operazioni è eletto dal Consiglio Direttivo a maggioranza assoluta dei suoi membri aventi diritto di voto.
2. In caso di assenza di impedimento o di cessazione, del presidente e del vicepresidente assume le funzioni presidenziali.
3. Il Responsabile delle Operazioni è responsabile dell'attività operativa dell'Organizzazione.
4. Il Responsabile delle Operazioni autorizza qualsiasi servizio svolto dall'O.D.V. sia nel territorio della provincia che al suo esterno, previa informazione al Presidente.
5. Il Responsabile delle Operazioni è anche responsabile:

- a. Della corretta applicazione delle procedure che regolano l'attività operativa;
- b. Del corretto utilizzo delle attrezzature e dei mezzi a disposizione dell'O.D.V.;

6. Al Responsabile delle Operazioni rispondono i responsabili di distaccamento di cui è anche il loro Coordinatore;

7. Il Responsabile delle Operazioni nei suoi compiti è coadiuvato da un Comitato dei Servizi.

Articolo 17

Comitato dei Servizi

1. Il Comitato dei Servizi è un comitato puramente consultivo con il principale compito di coordinare i servizi fra i diversi distaccamenti e specialità, sotto la responsabilità e guida del Responsabile delle Operazioni.

2. Il Comitato dei Servizi, è composto da:

- a. Il Responsabile delle Operazioni;
- b. I responsabili di Distaccamento;
- c. I responsabili di Specialità

3. Il Comitato dei Servizi è presieduto dal responsabile delle Operazioni.

4. Il Responsabile delle Operazioni convoca, mediamente una volta ogni due mesi o quando lo ritenga utile, il Comitato dei Servizi.

Articolo 18 Segretario

1. Il segretario è responsabile:

- a. Del registro di protocollo della corrispondenza;

- b. Dei verbali:

- i. dell'Assemblea,
- ii. del Consiglio direttivo,

- c. Della corretta applicazione delle procedure che regolano, la vita associativa;

- d. Della corretta applicazione delle procedure che regolano la vita amministrativa dell'O.D.V..

Articolo 19 Tesoriere

1. Il Tesoriere cura la riscossione delle entrate ed il pagamento delle spese dell'O.D.V., ed in genere ogni atto contenente un'attribuzione o una diminuzione del patrimonio dell'O.D.V.; cura la tenuta del libro cassa e di tutti i documenti che specificatamente riguardano il servizio affidatogli dal Consiglio Direttivo.

2. Coadiuvato il Presidente e il Consiglio Direttivo nella gestione delle procedure di spesa.

3. Il tesoriere è responsabile:

- a. Della tenuta dei libri contabili;

- b. Del libro dei cespiti;

- c. Del libro degli inventari;

- d. Della gestione e della rendicontazione delle risorse economico finanziarie;

- e. Dei depositi bancari e/o postali;

- f. Della cassa contanti;

- g. Delle procedure di spesa;

- h. Delle procedure di dimissioni.

4. Il tesoriere predisponde lo schema del bilancio consuntivo da presentare alla Giunta per la successiva approvazione del Consiglio Direttivo.

Articolo 20 Cariche sociali

1. Il consiglio Direttivo dura in carica 5 anni, e da esso discendono tutte le altre cariche sociali.
2. Le cariche sociali elettive sono gratuite, e la loro durata non può superare quella del Consiglio Direttivo.
3. Tutte le cariche decadono con l'elezione del nuovo Consiglio Direttivo, i titolari delle singole cariche rimangono nel loro ruolo per l'ordinaria amministrazione fino all'elezione o alla nomina del nuovo incaricato.
4. Il singolo membro del Consiglio Direttivo non può essere eletto più di tre volte anche non consecutive.
5. Il presidente non può essere eletto più di due volte anche non consecutive.
6. I limiti di mandato di cui al comma 4 del presente articolo sono derogabili esclusivamente nel caso in cui non sia stato raggiunto il numero di candidature sufficiente alla composizione del Consiglio Direttivo.
7. I limiti di mandato di cui al comma 5 del presente articolo sono derogabili esclusivamente in mancanza di candidature alla carica di presidente.

Articolo 21 Struttura Operativa

1. L'O.D.V. per poter operare è strutturata mediante le seguenti unità operative:

- a. I Distaccamenti;
- b. Le Specialità;
- c. Le Squadre;

1. Il Distaccamento è l'unità base su cui è strutturata l'O.D.V. dal punto di vista operativo.
2. Il Consiglio Direttivo può autorizzare il distaccamento a strutturarsi su più squadre.
3. Il Responsabile del Distaccamento viene nominato dal Consiglio Direttivo;

Articolo 22 Distaccamenti

4. Il Responsabile del Distaccamento risponde al Responsabile delle Operazioni del buon andamento del Distaccamento sia dal punto di vista operativo che della gestione delle risorse umane strumentali e finanziarie messe a sua disposizione.
5. Il Responsabile del Distaccamento dipende operativamente dal Responsabile delle Operazioni, che deve sempre autorizzare preventivamente qualsiasi servizio, in cui il Distaccamento o una sua squadra venga impegnato.
6. Il Responsabile del Distaccamento deve tenere localmente le relazioni con gli Enti e le Autorità del comparto territoriale di cui fa parte;
7. Al Responsabile del Distaccamento rispondono i capisquadra delle squadre del suo comparto territoriale.

Articolo 23 Specialità

1. La Specialità è un'unità particolare dell'O.D.V. formata da volontari specialisti di un determinato settore di competenza.
2. La Specialità può avere una sede operativa diversa dalla sede legale dell'O.D.V., la dislocazione dell'eventuale sede operativa, che deve essere nel territorio della provincia, viene decisa dal Consiglio Direttivo.
3. L'istituzione di una Specialità, viene deliberata dal Consiglio Direttivo.
4. Lo scioglimento di una Specialità viene deliberata dal Consiglio Direttivo.
5. La Specialità ha comparto sovra territoriale rispetto alla provincia di riferimento; nel caso venga impiegato al di fuori della provincia di riferimento il Responsabile delle Operazioni si deve attenere a quanto previsto dall'art. 15 comma 5 del presente Statuto.
6. Il Consiglio Direttivo può autorizzare la Specialità a strutturarsi su più squadre.
7. Il Responsabile della Specialità viene nominato dal Consiglio Direttivo.
8. Il Responsabile della Specialità risponde al Responsabile delle Operazioni del buon andamento della Specialità sia dal punto di vista operativo che della gestione delle risorse umane strumentali e finanziarie messe a sua disposizione.
9. Il Responsabile della Specialità dipende operativamente dal Responsabile delle Operazioni, che deve autorizzare preventivamente qualsiasi servizio, in cui la Specialità o una sua squadra venga impegnata, di concerto con il delegato regionale e/o nazionale di specialità.
10. Il Responsabile della Specialità deve tenere relazioni con i Responsabili di analoghe specialità di altri Corpi dello Stato e/o di altre O.D.V..
11. Al Responsabile della Specialità rispondono i capisquadra delle squadre della Specialità.

Articolo 24 Squadre

1. Un Distaccamento o una Specialità può essere strutturato su più squadre su delibera del Consiglio Direttivo.
2. La squadra può avere sede coincidente con quella del Distaccamento o altra secondo quanto deciso dal Consiglio Direttivo.
3. Le squadre non hanno comparto territoriale.
4. Il Caposquadra viene nominato dal Consiglio Direttivo su proposta del Responsabile di Distaccamento o Specialità.
5. Il Caposquadra risponde al Responsabile del Distaccamento e/o di Specialità, del buon andamento operativo della squadra.
6. Il Caposquadra è il primo responsabile dei volontari della sua squadra.
7. Il Capo squadra dipende operativamente dal Responsabile del Distaccamento, di Specialità, e conseguentemente dal Responsabile delle Operazioni.

Articolo 25 richiami ai soci e ai volontari

1. Il Comitato Direttivo, nei casi di continuata diffinità dal rispetto delle regole, norme, buon senso, rispetto delle persone e delle cose, comportamenti non consoni all'O.D.V. e non in linea con le decisioni dello stesso Comitato, può deliberare, nei confronti del Volontario, provvedimenti nelle seguenti forme:

- * Richiamo;
- * Sospensione;
- * Esclusione;

2. Nei casi gravi il Comitato Direttivo può non seguire l'ordine di cui sopra e deliberare immediatamente l'esclusione dall'O.D.V. del Volontario.

Articolo 26 Convenzioni

1. Il Consiglio direttivo può deliberare la stipula di convenzioni, al fine di promuovere la collaborazione, il coordinamento e l'esercizio associato di funzioni, per perseguire gli obiettivi dell'O.D.V..
2. Le convenzioni devono prevedere le finalità, le funzioni, i servizi oggetto delle stesse, la durata, i rapporti finanziari, gli obblighi, le garanzie reciproche ed i sistemi periodici di consultazione, il coordinamento amministrativo ed organizzativo degli adempimenti.

codice fiscale: 90036460047
iscrizione all'Albo Provinciale delle Associazioni di Volontariato della Provincia di Cuneo n. 222 - Determinazione n. 245 del 01.10.2003
iscrizione alla Sezione "B" dell'Elenco Territoriale della Regione Piemonte - Determinazione n. 599 del 11.03.2015
R.U. n. 16 del 23.04.2015

3. La convenzione è approvata a maggioranza assoluta dei membri del Consiglio Direttivo.

Articolo 27 Quota sociale

1. La quota associativa a carico degli aderenti è fissata dall'Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo. Essa è annuale, non è frazionabile né viene restituita in caso di recesso o di perdita della qualità di aderente.
2. L'Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo, può decidere contributi straordinari a carico degli aderenti, fissandone le modalità di riscossione.
3. Gli aderenti che non sono in regola con il pagamento della quota sociale non possono partecipare alle riunioni dell'Assemblea, né prendere parte alle attività dell'O.D.V.. Essi non godono del diritto elettorale attivo e passivo.
4. Gli aderenti non in regola, infine incorrono nelle sanzioni previste dall'art. 6 comma 5 punti c, e del presente Statuto.

Articolo 28 Risorse economiche

1. L'O.D.V. trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento delle proprie attività da:
 - a. Quote associative e contributi straordinari degli aderenti;
 - b. Contributi di privati;
 - c. Contributi della Presidenza Nazionale A.N.C. e/o delle singole sezioni o ispettorati dell'Associazione Nazionale Carabinieri;
 - d. Contributi da altre O.D.V.. Enti ed Istituzioni non a scopo di lucro;
 - e. Contributi dello Stato, di Enti o Istituzioni pubbliche e/o partecipate, finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
 - f. Contributi di Organismi internazionali;
 - g. Donazioni e lasciti testamentari;
 - h. Rimborsi derivanti da convenzioni regolate dal precedente art. 25 del presente Statuto;
 - i. Entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali;
 - j. Rendite di beni immobili pervenuti all'Organizzazione a qualunque titolo;
 - k. Erogazioni liberali.
2. I fondi sono depositati o nella cassa contanti o in conti bancari presso istituti di credito o Poste Italiane.
3. La scelta degli istituti di credito è competenza del Consiglio Direttivo su proposta del Tesoriere.

codice fiscale: 90036460047
iscrizione all'Albo Provinciale delle Associazioni di Volontariato della Provincia di Cuneo n. 222 - Determinazione n. 245 del 01.10.2003
iscrizione alla Sezione "B" dell'Elenco Territoriale della Regione Piemonte - Determinazione n. 599 del 11.03.2015
R.U. n. 16 del 23.04.2015

**Articolo 29
Uniforme**

1. L'uniforme dei volontari dell'O.D.V. è loro prerogativa esclusiva e deve essere in regola con le direttive nazionali. Essa viene indossata esclusivamente quando comandati di servizio sia esso :

- a. Di rappresentanza;
- b. Operativo;
- c. Addestrativo.

**Articolo 30
Modalità Operative**

1. L'iniziativa per l'adozione di un eventuale regolamento per l'attuazione del presente Statuto, spetta al Consiglio Direttivo dell'O.D.V.. Le proposte possono essere fatte dai suoi membri.
2. Il regolamento validamente formato entra a far parte delle modalità operative dell'O.D.V..
3. Il regolamento è approvato o modificato a maggioranza assoluta dei membri del Consiglio Direttivo.

**Articolo 31
Modifiche allo Statuto**

1. Le proposte di modifica allo Statuto, possono essere presentate all'Assemblea, da uno degli Organi dell'O.D.V. o da un numero di soci non inferiore al 15% degli aderenti.
2. Nessuna iniziativa per la revisione o l'abrogazione di articoli dello Statuto può essere presa se non sia trascorso almeno un anno dall'entrata in vigore dello Statuto o dell'ultima modifica.
3. Le deliberazioni su modifiche statutarie sono approvate dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti all'Assemblea, alla quale devono partecipare, in proprio o per delega, almeno la metà più uno degli aderenti all'O.D.V..
4. Le modifiche al presente Statuto entrano in vigore alla chiusura dell'Assemblea che le ha votate, salvo diversa disposizione dell'Assemblea stessa.

**Art. 32
Scioglimento**

1. L'Assemblea straordinaria può decidere lo scioglimento dell'O.D.V. con il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci aventi diritto di voto. In caso di scioglimento, l'Assemblea nomina uno o più liquidatori e determina le modalità di liquidazione del patrimonio sociale e la sua devoluzione ai sensi dell'art. 9 del D. Lgs n. 117/2017.
2. In caso di scioglimento, cessazione ovvero estinzione, dell'O.D.V., il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo del competente ufficio afferente al Registro unico nazionale del Terzo settore (di cui all'art. 45, comma 1 del D. Lgs n. 117/2017), e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del terzo settore o in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.
3. Il suddetto parere è reso entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta che l'Ente interessato è tenuto ad inoltrare al predetto ufficio con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità del parere sono nulli.
4. L'obbligatorietà del parere vincolante di cui al comma 2 avrà efficacia dall'operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore.

**Art. 33
Norme finali**

1. Per tutto ciò che non è espressamente contemplato dal presente Statuto valgono le norme del Codice Civile, del D. Lgs 117/2017 e ss.mm.ii. e relativi decreti attuativi, della normativa nazionale e regionale in materia.



[Handwritten signature]